

3.2. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Convenzioni con gli Enti gestori

Sono state concluse le istruttorie, iniziate nel 2012, e sono state sottoscritte le *“Convenzioni che regolamentano le modalità di svolgimento delle attività di gestione dell'aree marine protette, nonché i rapporti tra il Ministero dell'ambiente - Direzione per la protezione della natura e del mare e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette”*, al fine di aggiornare ed

uniformare le modalità di regolamentazione delle stesse, in aderenza alle novità introdotte dal modello di gestione standardizzato ISEA.

In data 28 giugno 2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Direzione per la protezione della Natura e del Mare e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta di "Portofino".

In data 3 dicembre 2013 sono state stipulate ulteriori 17 Convenzioni con altrettante Aree Marine Protette di seguito elencate: Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta, Isola di Ventotene e Santo Stefano, Torre Guaceto, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Capo Carbonara, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Isola di Ustica, Capo Gallo – Isola delle Femmine, Isole Tremiti, Miramare, Penisola Sinis –Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Isole Egadi, Porto Cesareo e Capo Rizzuto.

Infine, in data 11 dicembre 2013, è stata stipulata la Convenzione con l'Area Marina Protetta del Plemmirio.

Sono in corso le istruttorie per l'affidamento definitivo della gestione dell'area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

Commissioni di riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;

- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ex ICRAM ora in ISPRA);
- un esperto designato dalla associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' proseguita l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di Riserva delle Aree Marine Protette.

Sono state acquisite le designazioni delle associazioni ambientaliste, richieste nel 2012 a seguito della pubblicazione da parte della competente Direzione sviluppo sostenibile dell'elenco aggiornato delle associazioni ambientaliste riconosciute al fine del completamento dei dossier delle designazioni.

Nel febbraio 2013, gli schemi di provvedimento e i relativi dossier delle designazioni pervenute sono stati sottoposti agli Uffici di Gabinetto; con i D.M. del 5 marzo 2013 sono state quindi costituite le Commissioni di Riserva di 12 aree marine protette: Capo Caccia, Secche della Meloria, Ventotene e S. Stefano, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Secche di Tor Paterno, Tavolara-Punta Coda Cavallo, S. Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi, e della Masseta, Capo Carbonara, Torre del Cerrano, Cinque Terre e Capo Rizzuto.

Con D.M. di pari data sono state, altresì, integrate le Commissioni di Riserva delle AMP Isole Egadi e Isole Pelagie con la nomina del rappresentante delle Associazioni ambientaliste.

Con D.M. del 9 ottobre 2013 è stata integrata la CdR dell'AMP Penisola del Sinis con il rappresentante della Regione Sardegna, e con D.M. del 27 novembre 2013 è stata integrata quella di S. Maria di Castellabate con il rappresentante del Comune.

Infine, si è provveduto alla sostituzione di singoli componenti delle CdR di S. Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi, Secche di Tor Paterno (con tre D. M. datati 9 ottobre 2013 e Cinque Terre (D.M. datato 23 dicembre 2013).

3.3. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette “Costa degli Infreschi e della Masseta” e “Santa Maria di Castellabate”, e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell’adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all’istituenda area marina protetta “Isola di Bergeggi”, attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, di istituzione dell’area marina protetta contenente l’indicazione delle finalità, della delimitazione dell’area, dei divieti di cui all’art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l’attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell’area;
- il decreto del Ministro dell’ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta ,ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l’indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all’interno dell’area nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e delle finalità istitutive dell’area, anche in deroga ai divieti espressi dall’art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;
- il decreto del Ministro dell’ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall’Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Nel 2013 si sono concluse le istruttorie relative ai Regolamenti delle AMP Isole di Ventotene e Santo Stefano (marzo 2013), Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre (maggio 2013) e Secche della Meloria (agosto 2013), e i relativi schemi finali sono stati trasmessi agli enti gestori per il parere obbligatorio delle Commissioni di Riserva.

Per l’AMP Cinque Terre, dopo l’istruttoria preliminare, ad agosto 2013 lo schema di regolamento revisionato è stato sottoposto all’ente gestore e, quindi, a seguito di un confronto conclusivo tenuto il 14 ottobre 2013, è stato predisposto il testo finale.

Per l'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, a seguito di un incontro tenuto in data 7 ottobre 2013 sulla proposta già revisionata e sottoposta all'ente gestore, è stato predisposto il testo finale.

E' stata svolta l'istruttoria preliminare sulla proposta di regolamento dell'AMP Torre del Cerrano, sottoposta all'ente gestore, in vista di un primo confronto tenuto in data 17 settembre 2013.

Al 2013 sono all'esame delle rispettive Commissioni di Riserva i Regolamenti delle AMP di Costa Infreschi e della Masseta, Santa Maria di Castellabate, Capo Caccia-Isola Piana, Secche di Tor Paterno, Isole di Ventotene e S. Stefano, Secche della Meloria.


3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Anche per il 2013 gli Enti gestori delle Aree Marine Protette hanno provveduto a programmare le proprie attività di gestione – con l'aggiornamento annuale della previsione triennale - finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo applicando detta previsione secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*), che consente di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti, appunto, in una "mappa concettuale" (Fig. 1) elaborata sulla base di cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici, facilitando lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

I predetti programmi di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici ed "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Gli Enti gestori utilizzando il predetto "modello di programmazione standardizzato" hanno avviato un percorso mirato ad ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, che riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA



Sulla base di dette strategie gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- **monitoraggio di carattere scientifico:** che consente di verificare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito è particolarmente interessante il così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, si specifica che gli Enti gestori sono stati anche coinvolti nella gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette, comportando maggiori oneri per la conservazione degli habitat di particolare pregio che caratterizzano le predette zone;

- **monitoraggio socio-economico**: che permette di controllare l'impatto delle attività professionali regolamentate e svolte all'interno dell'area marina protetta, al fine poi di porre in essere le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio;
- **tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi già realizzati**: a seguito di strategie che mettono in campo e prevedono azioni aventi obiettivi a breve e lungo termine, gli enti gestori mettono in campo azioni per dirimere le minacce che hanno un impatto negativo sui biodiversity target. Nello specifico vengono realizzate le seguenti attività: realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento di strutture antistrascico, finalizzate a debellare la pesca illegale; posizionamento di barriere sommerse antierosione con effetti positivi anche sul ripopolamento ittico; eliminazione di eventuali rifiuti dai fondali e dai litorali; realizzazione e gestione dei centri recupero e soccorso per tartarughe marine (*caretta caretta*). Nell'ambito delle attività di conservazione della biodiversità poste in essere, si evidenziano gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati per il ripristino ed il restauro degli ambienti più minacciati;
- **educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione**: le finalità istitutive delle aree marine prevedono le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La missione educativa è volta alla promozione di processi di riflessione sulla fruizione sostenibile del territorio. In tal senso, le attività svolte con le scuole dagli enti gestori permettono e favoriscono il processo di consapevolezza ed auto-educazione che favorisce la costruzione di saperi condivisi e di senso civico nei futuri fruitori. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/ didattico (cartaceo o video), che viene distribuito attraverso vari canali (info-point, eventi internazionali, nazionali e locali, musei, centri visita o direttamente attraverso operatori anche stagionali dell'area marina protetta che svolgono l'attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare).

Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Nel 2013 l'area marina protetta delle Isole Tremiti ha avviato, tramite il Ministero, i contatti con il Focal Point del RAC-SPA per l'Italia, per la preparazione della documentazione necessaria alla candidatura della predetta area marina protetta alla lista ASPIM (*Aree Specialmente Protette*)

di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo), la cui lista già comprende 10 aree marine protette.

Inoltre, nel corso del 2013, l'area marina protetta di Portofino è stata sottoposta al rinnovo del riconoscimento ASPIM attraverso la relativa procedura con il RAC-SPA che ha determinato il rinnovo dello *status* di Aspim dell'area protetta in questione.

Si segnala altresì, che le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli Enti gestori delle aree marine protette, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, è stata stipulata una nuova convenzione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzata all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP. All'uopo gli Ente gestori hanno provveduto, secondo le proprie specifiche esigenze, a stipulare anche accordi e/o convenzione con le Capitanerie locali, anche al fine di contrastare i fenomeni illegali derivanti dalla pesca abusiva nelle zone protette.

Altresì, in considerazione del territorio vasto ed eterogeneo, ai fini di supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, gli Enti gestori hanno provveduto a coinvolgere anche altri soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e/e con le Associazioni di volontariato.

Nel corso del 2013, nell'ambito del Programma Comunitario 2007-2013 PON Sicurezza che prevede la *"Fornitura, installazione ed avviamento di un impianto di telecamere a circuito chiuso (TVCC) per il controllo delle AMP anche mediante collegamento wireless per le sale delle Capitanerie di Porto e degli Enti gestori"*, le 14 aree marine protette interessate hanno partecipato ad una serie di

incontri e sopralluoghi anche con gli Enti Locali per verificare la fattibilità del progetto di massima e predisporre così un progetto definitivo da sottoporre ad espressione di parere da parte degli enti territorialmente competenti mediante una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90, stante la complessità delle procedure da porre in essere.

A seguito degli esiti della predetta Conferenza, si sono concluse le procedure relative alla presentazione del progetto definitivo per l'attivazione degli impianti in argomento per le seguenti quattro Aree Protette: Baia, Gaiola, Capo Rizzuto e Isole Ciclopi.

3.5. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari l'Amministrazione, su richiesta delle AMP ha proceduto a trasferire, in via del tutto eccezionale, per l'avvio della gestione 2013 una quota fissa di € 70.000,00 per ogni AMP per un totale di € 1.890.000,00.

Successivamente, alla presentazione della programmazione su modello ISEA, nonché all'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI accessibile dal Portale "Naturalitalia" nella pagina "Vivi le aree Naturali" nella sezione ad hoc "Aree marine protette", con il quale in base a dei criteri prestabiliti viene determinata la quota spettante ad ogni area marina per il Riparto annuale, si è proceduto alla ripartizione ed al trasferimento di dette quote, per un importo totale pari ad € 3.422.566,00. Complessivamente, pertanto, per la gestione delle aree marine protette sono stati trasferiti € 5.312.566,00 (€ 1.890.000,00 + € 3.422.566,00).

Altresì, per le finalità delle Aree marine protette individuate dalla Direttiva del Ministro del 21 ottobre 2013 prot. n.48234/GAB "Direttiva agli Enti Parco e alle Aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità" è stata stanziata la somma complessiva di € 1.380.000,00, individuando le quote di € 70.000,00 per le AMP ASPIM e di € 40.000,00 per le non ASPIM, a valere sul capitolo 1551 pg.1. "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" (Allegato 4).

Inoltre, per le attività di carattere straordinario, ancorchè programmate, gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 744.365,55.

Infine, per gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato trasferito l'importo di euro 225.325,00, a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

4. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91)

La legge n. 394/91 e le sue successive mm. e ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Riperimetrazioni

Nel 2013 è proseguito ed è stato concluso il procedimento per la riperimetrazione del Litorale Romano:

Sono stati acquisiti i pareri del Comune di Fiumicino e della Commissione di Riserva, contrari in merito alla richiesta, presentata nella sede tecnica di Conferenza Unificata del 2 ottobre 2012 dalla Regione Lazio di introdurre nel provvedimento di riperimetrazione una specifica previsione per consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino.

Quindi, in data 5 luglio 2013 gli atti sono stati trasmessi dal Ministro per il parere della Conferenza Unificata e per l'intesa della Regione Lazio.

Nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 17 luglio 2013 sono stati acquisiti i pareri favorevoli sul provvedimento e nella sede politica del 24 luglio 2013 è stato espresso parere favorevole.

La Regione Lazio ha espresso intesa con deliberazione di Giunta n. 305 del 03.10.13.

Si è, pertanto, definito il procedimento con il D.M. n. 311 del 24 ottobre 2013 di approvazione della nuova perimetrazione della Riserva del Litorale Romano, pubblicato in G. U. n. 272 del 20.11.2013.

4.2. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Sono proseguite e concluse le attività per l'adozione del Piano di gestione e del Regolamento di Torre Guaceto, pervenendo alla pubblicazione del relativo D. M. n. 29 del 28 gennaio 2013 nel Suppl. Ord. n. 67/L della G. U. n. 226 del 26.09.2013), un risultato particolarmente significativo in quanto primo esempio di strumento di gestione integrata di un'area protetta caratterizzata dalla presenza di diversi profili di tutela in quanto oltre che Riserva naturale statale il territorio è interessato dall'area marina protetta e da siti Natura 2000 a terra e a mare.

Sono proseguite le istruttorie per l'approvazione dei Piani di gestione e dei relativi Regolamenti attuativi delle Riserve naturali statali gestite dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali il suddetto Corpo ha già redatto gli strumenti di gestione, nell'ambito del piano delle attività previsto in esecuzione dell'Accordo di programma MATTM-CFS del 23 dicembre 2011.

Si fa presente, comunque, che l'istruttoria di valutazione dei Piani e Regolamenti proposti dalle riserve naturali statali prevede, come per i Piani dei Parchi nazionali, oltre la verifica della rispondenza

alle previsioni della legge n. 394/91 quella della coerenza con le finalità di conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

4.3. Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Nel corso del 2013, è proseguita l'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire il rapporto tra la procedura prevista dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato" per il passaggio della gestione delle Riserve Naturali dello Stato, situate all'interno dei parchi nazionali ai medesimi enti parco nazionali, e le disposizioni di cui al d.lgs. 85/2010 recante "Attribuzioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19, della legge 42/2009" che all'art. 5, comma 2, ha stabilito che tra i beni esclusi dal trasferimento a titolo non oneroso agli Enti territoriali minori di beni di proprietà statale rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche le riserve naturali statali.

4.4. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle Riserve Naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averno, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1552, p.g.1, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad € 3.203.263,64.

5. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

La Comunità Europea, al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva 92/43/CEE detta "Habitat", la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il DPR 357/97, integrato con il DPR 120/03.

Le Zone di Protezione Speciale sono già previste da un'altra Direttiva Comunitaria la 09/147/CE (già 79/409/CEE), detta "Uccelli" - recepita in Italia con la legge n. 157/92 - individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione sono designate, d'intesa con le regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di una procedura che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la successiva adozione, da parte della Commissione Europea, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 SIC, 27 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 609 ZPS; di queste, 332 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Le ZPS interessano oltre il 14% del territorio nazionale, i SIC oltre il 16% e le ZSC lo 0,1%; i siti della rete Natura 2000 coprono complessivamente il 21% del territorio nazionale, corrispondente a 6.379.090 ettari.

La Rete Natura 2000 interessa le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette – soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di *“operare ulteriori classificazioni delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali...”*

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha, quindi, stabilito l'inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comportasse l'applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/91, dall'altra che volontà del Comitato fosse stata semplicemente l'ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge n. 394/91 ma solo la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 come modificato e integrato dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopraccitata attribuisce alle regioni e province autonome il compito di assicurare le misure opportune per evitare il degrado dei siti Natura 2000 (art. 4 comma 1) e di adottare le misure di conservazione necessarie, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati individuati (art. 4 comma 2); tali misure di conservazione possono implicare l'adozione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l'altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all'interno di un'area naturale

protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Nel marzo 2008 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha deliberato modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette facendo definitiva chiarezza sul regime di protezione da applicare ai siti della Rete Natura 2000: alle ZSC e alle ZPS si applica la disciplina di tutela prevista dal DPR 357/97 come modificato e integrato dal DPR 120/03, dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", dal decreto 17 ottobre 2007 e dai provvedimenti regionali.

Il processo di designazione delle ZSC, prevede scadenze differenziate a seconda delle regioni biogeografiche di appartenenza in base alla prima adozione, da parte della Commissione Europea, delle liste dei SIC. Al 2013 la situazione delle designazioni è la seguente:

- con decreto del 07/02/2013 sono state designate 27 ZSC della Valle d'Aosta;
- con decreto del 16/09/2013 sono state designate 20 ZSC della Basilicata;
- con decreto dell' 08/11/2013 sono state designate 56 ZSC del Friuli Venezia Giulia.

Nelle restanti Regioni e Province Autonome prosegue il lavoro di definizione delle misure di conservazione sito-specifiche funzionali alla successiva designazione con decreto ministeriale, anche alla luce dell'apertura del caso EU pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda i siti all'interno delle aree protette di rilievo nazionale prosegue il lavoro, iniziato nel marzo 2009, mirato all'integrazione, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale, delle misure di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, per consentire la designazione di tali siti come ZSC.

La piena applicazione della Rete Natura 2000 rientra, altresì, fra le priorità individuate nell'Area di Lavoro 2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in piena sintonia anche con gli impegni che discendono dall'Obiettivo 1 della nuova Strategia per la Biodiversità dell'Unione Europea COM (2011) 244.

7. Criticità esistenti nell'attuazione delle disposizioni contenute nelle legge quadro sulle aree naturali protette

Si espongono di seguito le principali criticità riscontrate nell'attuazione della legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese:

- strumenti di gestione e programmazione (Piano del Parco, Regolamento, Piano pluriennale economico e sociale): come più volte rilevato anche dalla Corte dei Conti, in sede di rendicontazione al Parlamento sull'attività svolta dai singoli Enti Parco, ad oggi molti Parchi Nazionali non si sono ancora dotati degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio essenziali per la realizzazione piena e lo sviluppo delle proprie attività, secondo la normativa vigente. Ciò va attribuito prevalentemente ad una procedura che presenta un forte grado di complessità e nel corso della quale è necessario individuare un consenso assoluto da parte dei vari organi e soggetti istituzionali coinvolti (il Consiglio Direttivo, la Comunità del parco (rappresentativa delle comunità locali), la Regione e il Ministero vigilante). Ciò, anche, in considerazione che occorre assicurare un coordinamento con gli altri strumenti urbanistici di gestione del territorio, di cui il Piano del Parco risulta sovraordinato. (articolo 12 legge n. 394/1991);
- zone contigue: risultano di difficile attuazione le disposizioni della legge (art. 32) in materia di zone contigue, che invece, quali "buffer zone", assicurerebbero una maggiore tutela delle aree protette, mentre attualmente sfuggono alla programmazione dei parchi nazionali;
- vigilanza: criticità si riscontrano nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle deliberazioni degli Enti Parco nazionali rimessa a questo Ministero ai sensi dell'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette. La non completa applicazione nel tempo da parte degli Enti Parco della distinzione tra attività di indirizzo, propria degli Organi di amministrazione, e attività di gestione, riservata al personale dirigenziale, ha comportato un anomalo espandersi della competenza dei Consigli Direttivi a molteplici atti di gestione.

Sulla questione l'Amministrazione è intervenuta fornendo puntuali direttive sia in materia di svolgimento dell'attività amministrativa e di adozione degli atti amministrativi che sulle modalità e i limiti di esercizio dell'azione di vigilanza rimessa al Ministero. Ciò nonostante, accade ancora che gli Enti parco continuino a trasmettere al controllo del Ministero anche deliberazioni puntuali e "gestionali" non riferite agli obiettivi strategici e generali di quell'Amministrazione.

Inoltre, tale problematica ha comportato, come anche rilevato dalla Corte dei Conti in occasione del controllo sulla gestione finanziaria su alcuni Enti parco nazionali per gli esercizi